

Nota sul Webinar

**Il caso Regeni:
gli strumenti del diritto internazionale**

a cura di Marianna Lunardini

29 aprile 2021

“Il caso Regeni: gli strumenti del diritto internazionale”

29 aprile 2021



Osservatorio Diritti Umani del CeSPI

Moderatore: Giuseppe Nesi (Università di Trento)

Relatori: Antonio Marchesi (Università di Teramo), Pasquale De Sena (Università di Palermo), Antonio Bultrini (Università di Firenze)

Il Prof. **Giuseppe Nesi** introduce la discussione dando il benvenuto agli invitati e ringraziando a nome del CeSPI e del suo Osservatorio Diritti umani. Presenta l’iniziativa specificando che recentemente è stato pubblicato dalla Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea (SIDI) un *position paper*¹ nel quale si presentavano alcuni elementi di riflessione sugli strumenti del diritto internazionale rilevanti a proposito del rapimento e dell’uccisione di Giulio Regeni. In particolare, in quel documento proprio in relazione al caso specifico, si richiamavano gli obblighi degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura², ratificata da ben 171 Stati tra i quali Egitto e Italia.

Il moderatore ha ricordato che, a più di cinque anni dall’omicidio del ricercatore, non si sia ancora riusciti ad ottenere dalle autorità egiziane né una risposta sui responsabili, né la necessaria collaborazione per accertare le responsabilità legate all’uccisione di Giulio Regeni. Al contrario di quanto ci si sarebbe potuti attendere visti i buoni rapporti tradizionalmente intercorrenti con l’Egitto, dopo la tragica uccisione si è assistito invece a tentativi di deviazione e di distrazione dall’accertamento della verità su quanto avvenuto al Cairo avvenuti sotto diverse forme³. Il moderatore ha sottolineato inoltre l’attualità e importanza dell’argomento visto il concomitante processo in contumacia contro quattro agenti egiziani ritenuti dalla magistratura requirente italiana responsabili, direttamente o indirettamente, dell’assassinio di Regeni. Per l’oratore la vicenda sottolinea ulteriormente **la centralità della tutela dei diritti umani nei rapporti internazionali**, la quale ha formato oggetto nei giorni scorsi di autorevoli prese di posizione a livello governativo in Italia e in altri Paesi.

La discussione inizia quindi con la relazione di **Antonio Marchesi**, che ha esposto gli obblighi contenuti nella Convenzione contro la tortura e la loro rilevanza nel caso Regeni.

Il prof. Marchesi ha evidenziato che, nel quesito su quali strumenti siano messi a disposizione dal diritto internazionale per affrontare il caso di Giulio Regeni, deve essere indubbiamente citata la clausola giurisdizionale prevista **dall’art.30 della Convenzione**⁴ contro la tortura (in prosieguo

¹ http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2020/12/Sull-attualita-e-importanza-obblighi-Convenzione-ONU-contro-la-tortura-del-1984.Cons_.Dir_.SIDI_.16.12.pdf

² La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è stata adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1984.

³ Proprio nel giorno del webinar è stato diffuso in rete un lungo video anonimo e tendenzioso che sembra fornire una ricostruzione non avvalorata da fatti comprovanti e speculativa nei confronti del ricercatore italiano.

⁴ L’art. 30, comma 1, dispone che: “Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte inerente all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, non risolvibile tramite negoziazione, è sottoposta a arbitrato a richiesta di

“CAT”), delle Nazioni Unite. Difatti tale articolo prevede uno strumento di risoluzione delle controversie fra gli Stati della Convenzione, in merito sia all’interpretazione sia all’applicazione delle norme, accettato da Italia ed Egitto senza riserve o clausole di opting out⁵.

Il professore ha proseguito la sua esposizione inquadrando **quali sono gli obblighi internazionali previsti dalla Convenzione contro la tortura di cui s’ipotizza la violazione** e che potrebbero essere oggetto di una eventuale controversia fra Italia ed Egitto attraverso l’art. 30 citato.

La premessa da cui parte il relatore è che il caso Regeni non sia da valutare nell’ambito della protezione diplomatica (mancato rispetto di norme sul trattamento di cittadini stranieri), ma sia da valutare nel contesto della tutela dei diritti umani, che è il quadro della stessa Convenzione. Per il prof. Marchesi l’Italia potrebbe agire di per sé come Stato parte della Convenzione e non come Stato di nazionalità, poiché secondo il diritto internazionale, la cittadinanza italiana di Giulio Regeni e l’interesse nazionale inteso in senso tradizionale, non sono determinanti nella violazione in quanto le norme - che si ritiene siano state violate - sono norme *erga omnes*.

Il professore chiarisce poi che l’oggetto specifico della Convenzione, dunque di una eventuale controversia relativa alla sua applicazione, sarebbe **la violazione di una serie di obblighi di punizione della tortura**, che rappresentano il contenuto principale della Convenzione, e non l’attribuzione all’Egitto di una condotta in violazione dell’obbligo di non praticare la tortura (che non rientra nell’oggetto del Trattato. Difatti quest’ultimo ha come scopo di porre fine all’impunità: di fare in modo che una condotta universalmente ripudiata non continui a essere, ciononostante, ampiamente diffusa. Gli obblighi di punizione sono quelli previsti dagli articoli 4 - 9 della Convenzione:

- *L’obbligo di prevedere la tortura come reato nonché pene adeguate alla sua gravità;*
- *L’obbligo di prevedere la giurisdizione penale per atti di tortura commessi sul proprio territorio o da propri cittadini o anche quando l’accusato si trova sul proprio territorio e non venga estradato verso un altro stato. Devono essere previsti obbligatoriamente, in altre parole, per fatti di tortura, il criterio territoriale, quello nazionale attivo, e quello c.d. universale. Su questo punto, il prof. segnala come il criterio della nazionalità della vittima sia ai sensi della Convenzione, oggetto di una facoltà, di cui l’Italia nel caso Regeni si è avvalsa (art.5).*
- *L’obbligo dello Stato parte sul cui territorio si trova una persona accusata di tortura di assicurarne la presenza, attraverso la detenzione o in altro modo, e poi di svolgere immediatamente un’inchiesta preliminare per stabilire i fatti (art.6).*
- *L’obbligo dello Stato parte sul cui territorio si trova una persona accusata di tortura, se questa non viene estradata, di esercitare l’azione penale (art.7).*
- *L’obbligo di fare sì che il reato di tortura sia comunque un reato estraibile (art.8).*
- *L’obbligo “di accordarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento penale (relativo alla tortura n.d.a.) compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova dei quali dispongono ...” (art.9).*

Il prof. Marchesi evidenzia come, vista la ricostruzione della vicenda effettuata e considerati i depistaggi tentati, ci sono ampi motivi per ritenere meritevole di indagine e assai probabile la violazione, da parte egiziana, di almeno alcuni fra gli obblighi citati. L’Egitto, Stato territoriale, non avrebbe infatti svolto in maniera adeguata attività, internazionalmente dovute, di accertamento dei fatti e delle responsabilità individuali (e in seguito, eventualmente, di punizione dei responsabili con sanzioni adeguate). Inoltre, ulteriore violazione scaturisce dalla mancata collaborazione all’attività giudiziaria dell’Italia, la quale sta esercitando la propria giurisdizione in base al criterio della nazionalità della vittima, che la Convenzione prevede facoltativamente. Tale mancanza emerge,

uno di questi Stati. Qualora, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano giunte ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, ciascuna di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite deposito di una domanda conforme allo Statuto della Corte.”

⁵ Per una consultazione dello stato delle ratifiche, dichiarazioni e riserve: <https://indicators.ohchr.org/>

secondo il professore, dalle audizioni del Procuratore Prestipino e del Sostituto Procuratore Colaiocco davanti alla Commissione parlamentare d'indagine⁶: alle 64 domande formulate dall'Italia, nell'ambito di 4 rogatorie, sono state fornite 25 risposte in tutto, mentre ad altre 39 domande non è giunta alcuna risposta. Molte delle domande inevase riguardano 13 persone che sono entrate nelle indagini ma che non è stato possibile identificare, pertanto la loro eventuale responsabilità non potrà essere accertata per effetto della mancata collaborazione egiziana. In ultimo, dal momento in cui 5 appartenenti ad apparati statali egiziani sono stati iscritti nel registro degli indagati dal novembre 2018 "nessun nuovo atto è pervenuto dalle autorità egiziane" secondo le parole di Colaiocco.

Il successivo relatore, prof. **Pasquale De Sena**, interviene per rilevare gli elementi che indicano un'effettiva esistenza di una controversia fra Italia ed Egitto a proposito del caso Regeni. Appurata la facile esperibilità di un breve negoziato secondo quanto espresso dall'art. 30, per sottoporre la controversia ad arbitrato o alla CIG, si deve accertare che sia esistente una controversia *ad oggi* fra i due Paesi sulla questione Regeni.

Il professore, specificando che una simile questione non può trovare risposta all'interno della CAT, valuta i principi del diritto internazionale generale, in particolare la giurisprudenza pertinente della CIG. Da questa giurisprudenza possono infatti ricavarsi indicazioni significative, secondo il prof. De Sena, in particolare prendendo in analisi la decisione sulle eccezioni preliminari resa, il 5 ottobre 2016, nel caso Isole Marshall c. Regno Unito e altri⁷, recante tre punti rilevanti ai fini della discussione odierna.

In primo luogo, il prof. De Sena evidenzia come la Corte abbia osservato che, ferma restando l'esigenza di un sostanziale conflitto d'interessi fra le parti, l'esistenza di una controversia non richiede una preventiva protesta diplomatica⁸. Inoltre, anche in mancanza di detta protesta, la Corte afferma l'esigenza che la parte convenuta sia consapevole dell'esistenza di una controversia; quindi che essa sappia - o avrebbe dovuto sapere - di quest'ultima circostanza, perlomeno nel momento in cui la controversia viene formalizzata⁹. Infine, osserva ancora la Corte che la(e) contestazione(i) mosse devono essere sufficientemente specifiche, non potendo prescindere da un'indicazione precisa delle condotte ritenute illecite¹⁰.

Partendo da tali premesse, il prof. De Sena si sofferma sui numerosi momenti conflittuali fra Italia ed Egitto a seguito dell'omicidio, iniziando dal richiamo dell'Ambasciatore italiano al Cairo, come reazione alle mancanze egiziane riguardo alla immediata ricerca e punizione dei colpevoli.

Successivamente, a partire dal 2017, com'è noto, i rapporti diplomatici sono stati ripresi e, per converso, un procedimento penale è stato avviato in Italia, dalla Procura di Roma.

Malgrado le lacune nella cooperazione egiziana, la Procura di Roma con fatica è ugualmente pervenuta a chiedere, nel dicembre 2020, il rinvio a giudizio del generale Sabir Tariq, e dei colonnelli UshamHelmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, per

⁶ I resoconti delle audizioni sono consultabili al seguente indirizzo:

<https://www.camera.it/leg18/202?idCommissione=77&calendario=false>

Inoltre si evidenziano, per la rilevanza delle argomentazioni, l'audizione, tenutasi il primo dicembre 2020, del Prof. Sergio Marchisio: https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=11540. In senso analogo, anche le audizioni, effettuate il 19 maggio 2020, delle Dr. Martina Buscemi e Federica Violi: https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=10568

⁷ *Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament* (Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment : <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/160/160-20161005-JUD-01-00-EN.pdf> V. l'analisi critica di B. Bonafè, « *Establishing the existence of a dispute before the International Court of Justice: Drawbacks and implications* », *Questions of International Law*, 2017, p. 3 ss.

⁸ Paragrafi 37-39.

⁹ Par. 41.

¹⁰ Paragrafi 49-51.

sequestro di persona pluriaggravato, mentre solo nei confronti di Sharif è stato ipotizzato anche il concorso in lesioni personali aggravate e in omicidio aggravato¹¹. A questa decisione si è pubblicamente e vibratamente opposta la Procura generale egiziana, per bocca del suo massimo dirigente, Hamada Al Sawi, lamentandone l'insufficiente fondatezza sul piano probatorio¹².

Sempre nel dicembre 2020, il Presidente della Camera dei deputati italiana, a seguito della formalizzazione della richiesta di rinvio a giudizio degli ufficiali sopra indicati, ha comunicato la continuazione dell'astensione da qualsiasi rapporto col Parlamento egiziano, intrapresa nel 2018 e già decisamente stigmatizzata da quest'ultimo¹³.

A questa brevissima rassegna, il relatore aggiunge due atti adottati in seno all'Unione europea: una risoluzione del 18 dicembre 2020, del Parlamento europeo, nella quale si deplora espressamente il comportamento ostruzionistico delle Autorità egiziane in relazione al caso Regeni, esortandole a cooperare con la magistratura italiana¹⁴; le conclusioni del Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 25 gennaio scorso, in cui, pur non prendendosi alcuna posizione formale, si dà espressamente conto del reiterato tentativo dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di difesa, di spingere l'Egitto a collaborare con le autorità giudiziarie italiane, ai fini di un fruttuoso completamento del procedimento in corso dinanzi al Tribunale di Roma¹⁵.

Il professore chiude l'elenco ricordando che, benché i due atti europei non siano dotati di efficacia vincolante, essi esprimono una diffusa consapevolezza delle violazioni compiute dall'Egitto nel caso Regeni e sono frutto di una pressione, atta a coinvolgere anche l'Unione europea, partita proprio dal Ministero degli Esteri italiano¹⁶.

Alla luce di quanto riportato, il prof. De Sena risponde alla sua domanda iniziale specificando che, anche in assenza di una nota ufficiale di protesta alle autorità egiziane – pur utile, il Governo italiano, ritenendo esauriti i tentativi di negoziazione finora intrapresi, potrebbe chiedere la costituzione di un tribunale arbitrale o adire la CIG, difatti, nessun specifico rilievo potrebbe rivestire l'assenza di una protesta diplomatica. L'accertamento relativo (da parte del giudice internazionale che ne fosse investito) ne resterebbe infatti impregiudicato, visto che tale accertamento presenta carattere sostanziale, come chiarito, da ultimo, nella citata decisione Isole Marshall c. Regno Unito e altri.

Secondo l'internazionalista è più complesso e sfumato il secondo requisito considerato rilevante nella medesima decisione ai fini dell'esistenza di una controversia: può dirsi che, *rebus sic stantibus*, l'Egitto sappia - o avrebbe dovuto sapere - dell'esistenza di una controversia con l'Italia?

Non vi è infatti alcuna specifica dichiarazione *formale* da parte del Governo egiziano in tal senso, nota De Sena, tuttavia è noto che la vicenda ha condotto a lunghe negoziazioni, i cui esiti sono stati ritenuti largamente insoddisfacenti dagli stessi vertici del Governo italiano¹⁷; che essa è costellata

¹¹ L'udienza relativa a tale richiesta, che doveva tenersi dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, proprio il 29 aprile, è stata rinviata al 25 maggio, per legittimo impedimento di uno dei difensori (d'ufficio) degli imputati:

https://www.adnkronos.com/regeni-rinviata-udienza-preliminare-per-007-egiziani_2tF4m2viTEYMdA3HoI7Xvt

¹² https://www.ansa.it/english/news/general_news/2020/12/10/4-egypt-spies-risk-trial-in-regeni-murder_82c1c9cc-9f62-4a94-9be2-6f0c19637fef.html

¹³ https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/12/11/regeni-fico-chiudere-relazioni-diplomatiche-con-egitto_34bff18d-bf56-4c51-a310-b2feabaa50f4.html

¹⁴ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-12-18_IT.html: considerando M e punto 10

¹⁵ <https://www.consilium.europa.eu/media/48061/st05579-en21.pdf>: p. 4.; v. anche E. Sciso, "Il caso Regeni: la difficile sintesi tra diritti inviolabili dell'uomo, protezione diplomatica e interessi dello Stato", in Rivista di diritto internazionale 2021, p. 202

¹⁶ https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/01/25/di-maio-a-ue-la-morte-di-regeni-e-una-ferita-anche-europea_44be8aac-94c3-4884-a54d-16f6fdf87852.html

¹⁷ Basti pensare, fra i molti esempi che potrebbero farsi, alle dichiarazioni che, già alla fine del 2018, erano state rilasciate dal Ministro degli Esteri pro tempore, Moavero Milanesi: v. ancora https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/30/news/regeni_il_parlamento_egiziano_risponde_a_fico_la_sua_e_una_posizione_ingiustificata_-213067002/), nonché a quelle, molto recenti, del Ministro Di Maio (supra, n. 12).

da richieste di cooperazione, da parte delle autorità giudiziarie italiane, rimaste inevase, nonostante le suddette negoziazioni; che gli esiti del procedimento penale in corso in Italia sono stati vibratamente contestati dai vertici della magistratura egiziana; che la sospensione dei rapporti fra Parlamento italiano ed egiziano ha dato luogo ad un conflitto fra le due istituzioni; che la recente mozione, votata dal Senato il 14 aprile scorso, nell'impegnare il governo alla concessione della cittadinanza a Patrick Zaki, fa ampio riferimento a violazioni dei diritti umani compiute dall'Egitto, così come risultanti da una serie di atti di organizzazioni internazionali (fra cui, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite)¹⁸; che la stessa "europeizzazione" del conflitto con l'Egitto sul caso Regeni, pur non essendosi (ancora) tradotta in una formale presa di posizione da parte del Consiglio dell'Unione, ha dato luogo a una chiara risoluzione del Parlamento europeo, del tutto corrispondente alla posizione pubblicamente espressa dai vertici degli Esteri, in seguito alle richieste di rinvio a giudizio della Procura di Roma.

Se questo è vero, conclude il professore, sembra allora difficile che il Governo egiziano citato, dinanzi a un Tribunale arbitrale o alla CIG, possa fondatamente sostenere di non esser consapevole dell'esistenza di una controversia con l'Italia, anche in assenza di una apposita dichiarazione in tal senso da parte italiana.

Tuttavia De Sena nota che da un punto di vista giuridico, una dichiarazione contribuirebbe a precisare il contenuto delle contestazioni rivolte all'Egitto, specificando le condotte ritenute illecite, evitando qualsiasi obiezione, da parte di quest'ultimo, riguardo alla determinatezza dell'oggetto della controversia.

In conclusione il giurista non ritiene utile l'esperimento di una procedura di conciliazione al fine di provocare la conclusione di un accordo fra le parti: non è imposto dall'articolo 30 CAT e la prospettiva di raggiungere un accordo fra Italia ed Egitto si ritiene piuttosto improbabile.

Interviene quindi il prof. Antonio Bultrini per illustrare i precedenti di applicazione dell'art. 30 CAT, specificando che vi sono stati sinora due soli casi di ricorso alla procedura di cui si discute: il primo è un vero e proprio precedente, in quanto ha infine condotto ad una importante sentenza della CIG, mentre il secondo è un caso avviato nel settembre dello scorso anno e in pieno sviluppo.

Cominciando dal primo, il caso Belgio contro Senegal¹⁹, conclusosi con la sentenza della CIG del 2012, tale caso trae origine dalla vicenda di Hissène Habré, capo di Stato del Ciad dal 1982 al 1990, anno in cui si esiliò in Senegal. Habré era accusato di aver ordinato migliaia di omicidi per motivi politici e di aver fatto sistematicamente ricorso alla tortura durante gli anni della sua presidenza.

Nel 2000 alcune delle vittime sparsero denuncia in Senegal accusandolo di vari crimini internazionali, tra cui l'uso sistematico della tortura. Un giudice senegalese lo incriminò ma in seguito ad interferenze politiche, denunciate anche da due relatori speciali delle Nazioni Unite²⁰, in appello l'incriminazione fu annullata, formalmente per il motivo che la magistratura senegalese non aveva competenza per giudicare crimini commessi all'estero.

Alcune vittime presentarono allora una denuncia alla magistratura belga. Nel settembre del 2005, dopo quattro anni di indagini, un giudice belga incriminò Habré e spiccò nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. Seguirono diverse richieste di estradizione da parte del Belgio. La base di competenza per le autorità belghe era inizialmente duplice: il criterio della nazionalità passiva di alcune delle vittime, dei cittadini belgi di origine ciadiana, e l'esercizio della giurisdizione universale per quanto riguardava le vittime non aventi la cittadinanza belga. Per motivi tecnici (legati tra l'altro al fatto che i cittadini belgi di origine ciadiana avevano acquisito la

¹⁸ http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1213326/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-gentit_ddm100329e100338cciapzeipsl

¹⁹ <https://www.icj-cij.org/en/case/144>

²⁰ <https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/07/CAT-2006-Soleymane-Guengueng-v-Senegal.pdf>, p. 3 § 2.5 e p. 15 nota n. 2

cittadinanza belga dopo i fatti), la prima base di competenza venne meno e l'azione penale in Belgio proseguì unicamente a titolo di giurisdizione universale.

Dopo vicissitudini varie, il Senegal modificò la normativa interna, al fine di consentire l'esercizio dell'azione penale anche per crimini commessi all'estero, ma nel caso specifico l'azione penale continuava a non essere esercitata.

Il Belgio decise pertanto di procedere in particolare in base all'articolo 30, comma 1, CAT. I tentativi di negoziare, avviati nel 2005, non diedero frutti. Nel 2006 il Belgio prese atto del fallimento del negoziato. Nel 2007 e nel 2008 il Belgio sottolineò e ribadì formalmente l'esistenza di una controversia con il Senegal per via del mancato seguito alle richieste di estradizione della Giustizia belga. Le proposte belghe di sottoporre la controversia ad arbitrato non ebbero parimenti alcun seguito. Pertanto, nel febbraio del 2009 il Belgio depositò un ricorso contro il Senegal di fronte alla CIG.

Il 21 luglio del 2012 la CIG condannò il Senegal per la violazione dei suoi obblighi di perseguire (senza ritardo) o in mancanza di estradare, rispettivamente previsti dagli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, CAT, obblighi che la CIG qualificava espressamente, per la prima volta, *erga omnes partes*, dunque a prescindere dalla cittadinanza delle vittime. L'importanza della sentenza in questione deriva inoltre dal fatto la CIG chiariva il rapporto tra i due obblighi summenzionati: l'obbligo primario dello Stato territoriale è di perseguire senza ritardo la persona, che si trovi nel suo territorio, sospettata di atti di tortura, non appena questa sia stata identificata. Se non lo fa, lo Stato territoriale è obbligato ad estradare (sempreché vi sia una richiesta di estradizione). L'inosservanza dell'uno come dell'altro obbligo comporta una violazione della CAT e allo Stato viene offerta l'alternativa di estradare, qualora per qualunque motivo non voglia o non possa esercitare l'azione penale, come via d'uscita per evitare di incorrere in un illecito internazionale.

Vale la pena di soffermarsi anche su quanto accadde dopo la sentenza della CIG. Com'è noto, le sentenze della CIG hanno carattere obbligatorio (articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite). Per vari motivi, il Senegal preferì attuare la sentenza della CIG con il sostegno dell'Unione africana e vennero quindi costituite, in base ad un accordo tra Senegal e Unione africana, le *Chambres africaines extraordinaires* ("Camere africane straordinarie", quello che in gergo internazionalistico viene definito un "tribunale ibrido", ovvero a composizione mista nazionale-internazionale, anche se in questo specifico caso la maggior parte dei giudici erano in realtà senegalesi).

Il processo contro Habré si aprì nel 2015 e nel 2016 questi fu condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e tortura, compresi stupro e schiavitù sessuale. Habré sta scontando la pena in una prigione senegalese²¹.

Il secondo caso, commenta il prof. Bultrini, è in pieno sviluppo e segue l'attivazione della procedura ex art. 30, comma 1, CAT da parte dell'Olanda contro la Siria in relazione, in particolare, al ricorso sistematico contro la tortura da parte delle autorità siriane.

Con un comunicato ufficiale del 18 settembre del 2020, il Governo olandese ha annunciato di aver informato la Siria, mediante una nota diplomatica, della sua decisione di invocare la responsabilità della Siria sulla base della CAT, aprendo così ufficialmente la controversia. Nello stesso comunicato il Governo olandese ha annunciato i passi successivi (negoziato, eventuale proposta di sottoporre la controversia ad arbitrato in caso di fallimento del negoziato, ricorso dell'Olanda ad un tribunale internazionale in caso di mancato accordo sull'arbitrato), ovvero le varie fasi previste dall'art. 30 comma 1 CAT²². Il 4 marzo del 2021 il Governo canadese ha annunciato la stessa

²¹ La condanna di Habré stabilì un duplice primato: fu il primo ex capo di Stato ad essere condannato per crimini internazionali e gravi violazioni dei diritti umani da parte di un tribunale di un altro Stato; inoltre, si trattò del primo tribunale sostenuto dall'Unione africana a rendere un verdetto del genere.

²² <https://www.government.nl/latest/news/2020/09/18/the-netherlands-holds-syria-responsible-for-gross-human-rights-violations>

iniziativa²³, che peraltro sin dal 2017 esso era stato caldeggiato a intraprendere da autorevoli esperti di diritto internazionale²⁴. Il 12 marzo del 2021, i Governi olandese e canadese hanno ufficialmente annunciato che da ora in poi procederanno insieme nella controversia che li oppone alla Siria²⁵.

La procedura richiederà certo del tempo, ma è probabile - secondo l'opinione del professore - che continuerà a svilupparsi vista la virulenta reazione di rigetto da parte del Governo siriano il quale, sin dal primo passo formale olandese del settembre 2020, ha accusato il Governo olandese addirittura di sostenere il terrorismo²⁶.

Non essendovi coinvolto alcun cittadino olandese o canadese, il prof. Bultrini conclude sottolineando che l'avvio della procedura da parte di Olanda e Canada si basa esclusivamente sull'interesse collettivo di tutti gli Stati parte della CAT al rispetto della stessa, nel secondo caso supportato da un gruppo di esperti nella fase preparatoria.

Nel momento della discussione successivo agli interventi, il prof. Marchesi sottolinea la compatibilità dell'eventuale procedura ex art. 30 CAT, rispetto al procedimento in corso presso le autorità giudiziarie italiane. Fra gli uditori, prende parola il prof. Riccardo Pisillo Mazzeschi il quale evidenzia che alcune disposizioni della CAT, specie l'art. 2, rendono possibile interpretare la Convenzione come un testo da cui scaturisca un obbligo negativo per lo Stato di non torturare anche se, anche egli come Marchesi, ritiene vi sia una più chiara violazione egiziana dell'obbligo di investigare e di cooperare. Il prof. Pisillo Mazzeschi ipotizza, nella fase iniziale della procedura ex art. 30 della Convenzione e cioè in fase di negoziati, proporre una Commissione di inchiesta e di conciliazione rispetto alla richiesta immediata di arbitrato o di adire la CIG, a cui però il prof. De Sena ribatte ricordando la presenza di una procedura giudiziaria italiana che ha visto un'assenza evidente di collaborazione da parte dell'Egitto.

Il prof. Nesi conclude ricordando come l'odierno webinar abbia fornito importanti elementi che potrebbero facilitare una migliore comprensione, da parte della pubblica opinione e dei decisori pubblici, degli strumenti del diritto internazionale per eventuali possibili azioni a disposizione dell'Italia nel tragico caso della morte di Giulio Regeni.

Il webinar è stato organizzato nell'ambito delle attività dell'**Osservatorio Diritti Umani del CeSPI**, che si occupa dell'intreccio tra diritti umani e politica internazionale lungo tre direttrici di ricerca e di intervento:

- Il primo versante è quello costituito dall'analisi dei meccanismi internazionali di tutela dei diritti umani e del loro funzionamento in Italia;
- il secondo versante riguarda l'impegno dell'Italia per una più forte tutela dei diritti umani nella società internazionale;
- il terzo versante è quello della diffusione di una cultura dei diritti umani e della formazione di professionalità specifiche attraverso iniziative di approfondimento, divulgazione e formazione in collaborazione con le organizzazioni della società civile e con una rete internazionale di università e centri di ricerca.

Tutta la produzione dell'Osservatorio, e in particolare la **Rassegna dei Diritti Umani**, è scaricabile da: <https://www.cespi.it/it/ricerche/osservatori/diritti-umani>

²³ <https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/03/minister-of-foreign-affairs-takes-action-on-syrias-human-rights-violations.html>

²⁴ <https://www.theglobeandmail.com/opinion/canada-must-act-now-to-get-international-justice-in-syria/article33920046/>

²⁵ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/diplomatieke-verklaringen/2021/03/12/joint-statement-of-canada-and-the-kingdom-of-the-netherlands-regarding-their-cooperation-in-holding-syria-to-account>

²⁶ <https://edition.cnn.com/2020/09/19/world/dutch-torture-case-syria/index.html>